

Dal Manuale dell'USR

Procedura da seguire per l'identificazione degli alunni da tutelare attraverso una prevenzione più accorta: Alunni fragili e conviventi fragili

La procedura di individuazione

Il documento di programmazione sanitaria condiviso tra la Direzione Generale per la Tutela della salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, titolato "Rientro a scuola in sicurezza", riprende e ribadisce quanto delineato dal Rapporto dell'ISS n° 58/2020 e contenuto successivamente nell'O.M. n. 134/2020, in merito alla procedura da seguire per l'identificazione degli alunni da tutelare attraverso una prevenzione più accorta. Infatti, lo scopo del Rapporto è nella necessità di avere una visione chiara della popolazione scolastica fragile per ciascun istituto, in modo da programmare un piano strategico per meglio garantire la sicurezza di questi alunni ed intensificare la sorveglianza epidemiologica, assicurando a tutti il diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Nello specifico, i genitori dei **bambini con patologie croniche** (AIR PLS 2015, allegato 2), prioritariamente quelle che riguardano le patologie dell'apparato cardio-respiratorio, le malattie oncologiche e le immuno deficienze, possono **chiedere al proprio pediatra di famiglia di certificarne la sussistenza, consegnando poi la documentazione alla Direzione Scolastica**. I dirigenti scolastici, qualora nella certificazione prodotta per questi alunni sia comprovata l'impossibilità di fruire delle lezioni in presenza presso l'istituzione scolastica, possono attivare forme di Didattica Digitale Integrata ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi all'uopo predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rientrano nel concetto di fragilità non solo quelle patologie che impediscono ai bambini e agli adolescenti di osservare le semplici raccomandazioni per contenere il contagio da Coronavirus (uso di mascherina, distanziamento sociale, etichetta respiratoria e igiene delle mani), ma anche le situazioni in cui lo studente, sebbene non direttamente fragile, possa costituire veicolo di contagio per altri membri della famiglia che abbiano necessità di una maggiore tutela per specifiche quanto precarie condizioni di salute. Per tale evenienza, una specifica pronuncia del Ministero d'Istruzione, anche in risposta ad un'interrogazione presentata il 17 novembre dall'onorevole Lorenzo Fioramonti, ha previsto, pur in assenza di specifica normativa in materia, che la scuola, nell'ambito della propria autonomia, possa decidere di far ricorso alla DDI laddove si verifichi questa situazione. Tale possibilità diventa obbligo nel caso in cui la condizione di fragilità del familiare sia suffragata da una certificazione medica che attesti la necessità di un "isolamento sociale" dell'intero nucleo familiare per il quale l'autorità medica competente inibisca, anche temporaneamente, qualsiasi contatto esterno. Le citate procedure di garanzia e tutela delle situazioni di fragilità personale e/o familiare sono espressamente richiamate nella recentissima Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 5 gennaio 2021, laddove al punto 1.5 si legge che "deve essere comunque assicurata, su richiesta, la fruizione dell'attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi".

I CASI DI POSITIVITÀ

Non v'è dubbio che la gestione dei casi di positività rilevati al proprio interno costituisca la problematica più delicata per le istituzioni scolastiche. I suggerimenti operativi che qui si propongono, sia per il personale scolastico che per gli alunni, intendono perseguire un duplice obiettivo:

- ridurre il rischio di contagio per i lavoratori e per gli studenti, al fine di permettere la prosecuzione dell'attività, ma rispettare, parimenti, la loro sicurezza;
- intervenire tempestivamente su eventuali casi di contagio.

In ottemperanza al Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (Decreto MI n° 87 del 6/8/2020), è necessario che le indicazioni per la gestione dei casi di positività siano individuate da ciascuna istituzione scolastica come integrazione del Documento di valutazione dei Rischi, con il coinvolgimento del Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente e nel rispetto delle competenze del RLS, nell'intento di garantire a tutti i livelli – famiglie personale scolastico - l'opportuna informazione sulle procedure disposte non solo dal citato protocollo, ma anche dalle Asl competenti, in modo da contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili come quello dell'istruzione e della formazione.

Le procedure di gestione

La procedura di gestione dei casi di positività all'interno delle istituzioni scolastiche tiene conto delle indicazioni emanate dal Ministero della Salute, dal CTS per il settore scolastico, dalla Regione Campania e dagli organismi internazionali (in particolare OMS E ECDC) e si basa sulla situazione epidemiologica aggiornata al momento della stesura del presente documento. Infatti, tenendo conto che la situazione epidemiologica muta nel tempo, si rimanda ai principali siti di monitoraggio della situazione nazionale ed internazionale per eventuali aggiornamenti.

Le procedure di gestione di una persona con sintomi da Covid-19 può trovare due diversi ambiti di applicazione, ovvero quando essa si trova all'interno dell'istituzione scolastica oppure quando è presso il proprio domicilio. Il citato Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico, al paragrafo 7, distingue inoltre il caso sospetto dal caso conclamato positivo al Covid-19, così come diversifica le procedure a seconda che si tratti di uno studente o di un operatore scolastico. Per facilità di lettura, si trattano separatamente di seguito le diverse situazioni.

Studente che sviluppi i sintomi a scuola - Una volta allertato il referente COVID scolastico, l'alunno deve essere allontanato dalla classe e posto in ambiente dedicato, assistito da un operatore scolastico dotato di DPI, in attesa dell'arrivo dei genitori, prontamente allertati. Questi ultimi prenderanno contatto con il pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG), rispettivamente per alunno minore o maggiorenne. Le superfici della stanza e l'area di isolamento dovranno essere accuratamente pulite e disinfettate dopo che l'alunno avrà lasciato la scuola.

Studente che sviluppi i sintomi a casa - Il genitore dell'alunno dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale (PLS/MMG) che richiederà l'effettuazione del test diagnostico, comunicandolo al DdP. Alla scuola verrà formalizzata l'assenza per motivi di salute.

Operatore scolastico che sviluppi i sintomi a scuola – L'interessato dovrà essere invitato a tornare al proprio domicilio e a consultare tempestivamente il MMG per essere sottoposto al previsto tampone.

Operatore scolastico che sviluppi i sintomi a casa – Anche in tale situazione l'interessato dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico di Medicina Generale (MMG). Come nel caso precedente sarà quest'ultimo a richiedere l'effettuazione del test diagnostico e comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione. Il lavoratore comunicherà l'assenza dal lavoro per motivi di salute.

Come si vede, l'insorgenza di una sintomatologia da Covid-19 impone, a chiunque ne sia colpito, il suo immediato isolamento ed il più rapido possibile rientro al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi situazione sospetta. Nei casi conclamati, invece, le


azioni successive da parte della scuola sono definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, ovvero da ciascuna ASL, sia per le misure quarantenarie da adottare, sia per la riammissione a scuola. La presenza di un caso confermato necessita, inoltre, da parte della scuola, anche dell'attivazione di uno specifico monitoraggio in stretto raccordo con il Distretti sanitari di ciascuna ASL al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili, altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico e di seguire le condizioni di salute della persona contagiata fino alla sua riammissione nella comunità scolastica.

Il contact tracing è di primaria importanza per garantire una risposta rapida attraverso la ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico.

Tale misura è assicurata con una sinergia continua con i referenti per l'ambito scolastico individuati da ciascun distretto sanitario/ASL. Nel caso di studenti, i genitori e/o gli esercenti la potestà genitoriale si raccordano con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza, fornendo adeguata e tempestiva informazione alla scuola frequentata in modo che la stessa possa attivare tutte le misure metodologiche/didattiche opportune e compatibili per l'attivazione della Didattica Digitale Integrata.

Similarmente, **il personale scolastico**, posto in quarantena e/o in isolamento fiduciario, dovrà svolgere la propria prestazione lavorativa, ove possibile, in modalità agile, come già indicato nel relativo paragrafo. Qualora i diversi casi di sospetto Covid fossero conclamati, il DdP competente disporrà l'isolamento dei contatti stretti sulla base delle indicazioni definite dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 e dal Documento di programmazione sanitaria "Rientro a scuola in sicurezza" (28.09.2020) elaborato dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute della regione Campania e condiviso con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. Entrambi i documenti fanno riferimento, per la gestione dei casi di positività, ad un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico e al coinvolgimento delle famiglie in stretto contatto con il Medico di medicina generale e/o il Pediatra di libera scelta.

Un ruolo fondamentale è rivestito dai referenti scolastici COVID-19 che sono stati adeguatamente formati sulle procedure da seguire. Molto rilevante, al riguardo, risulta inoltre la predisposizione di una specifica piattaforma approvata dall'Unità di Crisi Covid della Regione Campania, l'e-covid sinfonia, con cui i cittadini e le scuole possono interfacciarsi. La figura seguente illustra in maniera sintetica le procedure in interesse.



Nozione di "contatti stretti"

Sono considerati **contatti stretti** gli studenti dell'intera classe del soggetto positivo (presenti a scuola nelle 48 ore precedenti), e gli altri soggetti individuati dall'ASL di competenza venuti a contatto sempre nelle 48 ore precedenti. Il dirigente scolastico riceve al riguardo disposizioni dall'ASL competente per l'individuazione di alunni/personale scolastico considerati "contatti stretti" a seconda della valutazione della specifica situazione.¹

È bene precisare che i **contatti di un caso solo sospetto, ma non ancora conclamato** non devono sottoporsi ad isolamento domiciliare fiduciario, ma adottare comportamenti prudenti in attesa dell'esito del tampone di controllo.

Solo nel momento in cui uno studente risulti positivo al Covid-19, i contatti stretti saranno posti in quarantena, osservando, in caso di non insorgenza di sintomi, un periodo di isolamento di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure un periodo di 10 giorni dall'ultima esposizione, con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Il periodo di **quarantena** La Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020 definisce il termine di quarantena come "la restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa,

¹ La valutazione e relativa individuazione di contatto stretto dipenderà dall'osservanza delle misure di prevenzione del rischio contagio messe in atto (es. distanziamento interpersonale, igienizzazione frequente delle mani, utilizzo della mascherina chirurgica, ecc.)

con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi". Nella medesima Circolare viene descritta **la procedura da seguire per il rientro in comunità, a seconda se trattasi di casi sintomatici o asintomatici e di "contatti stretti" di casi positivi.**

In particolare, **i casi positivi asintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività e dopo aver eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test negativo).**

Se si tratta, invece, di **casi positivi sintomatici, è possibile il rientro in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) e un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test negativo).** Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per anosmia e ageusia/disgeusia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (casi positivi a lungo termine). Relativamente a quest'ultimo caso, se trattasi di pazienti immunodepressi, il periodo di contagiosità può essere prolungato secondo le indicazioni che le autorità sanitarie vorranno adottare d'intesa con gli esperti clinici e microbiologi/virologi.

Per quanto riguarda le determinazioni di carattere organizzative del personale scolastico e per garantire il diritto allo studio, il riferimento è costituito dalla Nota prot.1934 del 26 ottobre 2020, a firma del Capo Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione, che, al paragrafo 2, recependo il Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, fornisce specifiche indicazioni sul personale docente e ATA posto in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento fiduciario domiciliare.

La riammissione a scuola

Per quanto concerne la riammissione a scuola dell'alunno, si richiamano le disposizioni nazionali e regionali relative al rilascio delle certificazioni mediche, in ottemperanza a quanto stabilito dal Rapporto ISS n. 58/2020 puntualmente richiamato nel Documento "Rientro a scuola in sicurezza".

Nello specifico della regione Campania, la tempistica oltre la quale è obbligatorio il rilascio da parte del PLS/MMG di documento medico per il rientro in classe prevede **un'assenza per malattia superiore a 3 giorni** (Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 03/08/2020) nei servizi educativi per la prima infanzia/scuole dell'infanzia e **superiore a 5 giorni nelle scuole primarie e secondarie** (art. 42, D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967). **Se, invece, le assenze scolastiche sono dovute a motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente un'autodichiarazione dei genitori/tutori resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.** In questo caso, come precedentemente affermato, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, ma si dà credito alla famiglia, valorizzando **quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità** fra comunità educante e famiglia.

Invece, nel caso in cui lo studente sia stato assente per una **sintomatologia non riconducibile a Covid-19, il medico curante o il pediatra indicherà alla famiglia le misure di cura e, in base all'evoluzione del quadro clinico, valuterà i tempi per il rientro al servizio educativo o a scuola, con apposita certificazione.**

Didattica digitale integrata

Sin dall'inizio della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all'istruzione, sono stati adottati diversi provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale, con modalità non in presenza e sono state fornite indicazioni operative finalizzate a proporre soluzioni di didattica a distanza. Le norme di riferimento Il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha individuato, come una delle indispensabili misure contenitive del rischio contagio, la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, salvo le attività formative svolte a distanza. Il DPCM 4 marzo 2020 ha invece introdotto l'obbligo di attivazione, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, di attività in modalità di didattica a distanza, tenendo conto anche delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. La conseguente Nota ministeriale n. 278 del 6 marzo 2020 ha fornito indicazioni circa l'attivazione o il potenziamento di modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando l'utilizzo della risorsa rappresentata dal registro elettronico e ricorrendo all'attivazione di classi virtuali e di altri strumenti e canali digitali per favorire la condivisione e la produzione di contenuti didattici. La nota ha inoltre richiamato l'importanza del più ampio coinvolgimento dell'intera comunità educante, anche al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione tra pari. Con il DPCM 8 marzo 2020 e la Nota ministeriale n. 279 di pari data è stata confermata la possibilità, data la necessità dettata dalla situazione epidemiologica, di svolgere le attività didattiche a distanza. Tali attività, allora come ora, non devono ovviamente risolversi nella mera trasmissione di materiali, esercitazioni, ma essere precedute da una opportuna programmazione dell'intervento formativo, garantendo sempre la relazione docente/discente. Con Nota n. 388 del 17 marzo 2020, in cui sono state fornite ulteriori indicazioni operative sulla didattica a distanza, si specificava infatti che essa prevede "la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un'interazione tra docenti e alunni, e senza la presunzione di voler sostituire la didattica in presenza, deve garantire la creazione di un "ambiente di apprendimento". Con il Decreto Legge n. 22 dell'8 aprile 2020 l'attività didattica a distanza ha assunto carattere di ordinarietà e non più solamente di scelta suggerita. Conclusosi l'anno scolastico 2019/20, con il Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione" e con le "Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata" di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, si è delineato il quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, anche alla luce delle esperienze realizzate nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza. Successivamente, nella Nota ministeriale n. 1934 del 26/10/2020 il Ministero dell'Istruzione ha fornito indicazioni in merito allo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia, trasmettendo contestualmente l'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi, resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 Ancora, con Nota n. 1990 del 5/11/2020 il Ministero dell'Istruzione ha fornito indicazioni operative relativamente al DPCM 3/11/2020, che ha disposto nuove e più severe misure di sicurezza a tutela della salute dei cittadini.

Nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado è infatti previsto lo svolgimento delle attività didattiche interamente ricorrendo alla didattica digitale integrata, ad eccezione delle attività di laboratorio, che potranno svolgersi in presenza, purché previste nei piani di studio e nei quadri orari degli specifici ordinamenti. Anche i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento possono avere luogo in sede, purché siano rispettate le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Da ultimo, con Nota n.

2002 del 9/11/2020 recante l'ipotesi di Contratto sulla Didattica digitale integrata. Note operative, l'ipotesi di contratto diventa "strumento attuativo" e si dispone che "in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107".

Aspetti organizzativi La didattica digitale integrata è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, come modalità didattica complementare alle attività didattiche "ordinarie", e integra o, in situazioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza didattica di scuola in presenza. Essa si rivolge, inoltre, a tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, disposta dalle autorità a livello nazionale, locale o di Istituto, a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Il Piano per la didattica digitale integrata contiene le scelte metodologiche, didattiche, organizzative, docimologiche assunte dall'Istituzione scolastica e in esso sono individuati i criteri, le modalità per rimodulare l'attività didattica, l'analisi del fabbisogno formativo, gli obiettivi da perseguire, gli strumenti da utilizzare, l'orario e la frequenza delle lezioni. Il Piano deve essere concepito in una dimensione inclusiva, contemperando le esigenze formative e di apprendimento di ogni alunno, individuando in via prioritaria le modalità e le strategie operative per garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione alle attività didattiche. Per gli alunni con bisogni educativi speciali la didattica digitale integrata dovrà tenere conto dei Piani Didattici Personalizzati e dei Piani Educativi Individualizzati e prevedere interventi specifici e percorsi adeguati a ciascuno studente, contemplando misure dispensative e strumenti compensativi. Per gli alunni diversamente abili le attività di didattica a distanza dovranno favorire il più possibile l'inclusione nel gruppo classe e la partecipazione degli stessi ai momenti sincroni di gruppo; tuttavia, in casi particolari, potranno essere previsti anche incontri sincroni individualizzati.

Del Piano scolastico per la didattica digitale integrata è data comunicazione alle famiglie, precisando i contenuti e i criteri che saranno utilizzati dai docenti per l'individuazione degli studenti di volta in volta da coinvolgere, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, e a garanzia che questi ultimi siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente, oltre ad essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime. Infatti, la piattaforma didattica, possibilmente con dominio protetto di Istituto, deve rispondere a specifici requisiti di sicurezza dei dati al fine di garantire la privacy degli utenti, sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, e deve essere agevolmente utilizzabile da qualsiasi tipo di dispositivo o di sistema operativo in uso. In sintesi, la didattica digitale integrata deve essere realizzata nel rispetto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controllo a distanza, deve cioè assicurare la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell'identità personale, il divieto di accesso alla piattaforma da parte di persone non autorizzate, la protezione da malware e da attacchi informatici. La scelta e la regolamentazione degli strumenti più adeguati per la realizzazione della didattica digitale integrata spetta al dirigente scolastico, titolare del trattamento, coadiuvato dal Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD), incaricato di fornire consulenza circa le principali decisioni da assumere in materia di protezione dei dati e l'adozione delle più idonee misure di sicurezza. Il Piano scolastico deve altresì precisare come saranno alternate le attività sincrone - che, com'è noto, prevedono l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti e possono consistere in videolezioni in diretta, oppure nello svolgimento di elaborati digitali o test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante - da quelle asincrone, tenendo conto che entrambe concorrono al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari mediante un puntuale ed equilibrato avvicendamento. Nell'organizzazione oraria si dovrà inoltre tenere conto dei tempi di pausa tra le lezioni sincrone, potendo anche ricorrere a una unità oraria inferiore ai 60 minuti, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 2. In ogni caso, sono previste quote orarie settimanali minime di lezione che nelle scuole del primo ciclo sono di almeno quindici ore settimanali di

didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in maniera flessibile, e nel secondo ciclo di almeno venti ore settimanali. Di particolare utilità, in tale ambito, è sicuramente il ricorso a tutte le forme di flessibilità oraria che l'autonomia scolastica consente, come ad esempio l'aggregazione di discipline in aree e ambiti disciplinari o la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria, ma sempre regolando i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. Aspetti pedagogici e didattici Le attività didattiche a distanza devono essere organizzate ricorrendo all'utilizzo di ambienti di apprendimento flessibili, concepiti in modo da permettere di calibrare interventi formativi personalizzati con la possibilità di integrazione anche mediante repository di risorse esterne. Tali ambienti dovranno consentire di gestire l'impianto organizzativo delle attività in modo unitario, presentando molteplici strumenti finalizzati a stimolare la condivisione e la costruzione di apprendimenti in dimensione cooperativa, tenendo sempre conto della sostanziale differenza che intercorre tra l'essere in presenza e l'essere in collegamento virtuale.

Nell'interazione in presenza abbiamo continuamente segnali di feedback dagli alunni, quindi è possibile accorgersi immediatamente se sono alle prese con consegne che non sono alla loro portata, troppo difficili, troppo pesanti, troppo estese. Questo feedback è molto più problematico nell'interazione a distanza in cui è necessario ridurre al minimo le richieste di "contorno" per focalizzare l'attenzione dello studente su ciò che è veramente importante acquisire per raggiungere gli obiettivi di apprendimento prefissati. In altre parole, bisogna porre attenzione a non sovraccaricare cognitivamente gli studenti e a non far mancare la guida istruttiva del docente che, anzi, deve essere rafforzata e resa ancor più marcata. La focalizzazione è utile anche perché lo studente, se lasciato da solo nell'organizzare il suo apprendimento, prende spesso strade inaspettate e poco produttive e si perde in dettagli o particolari scarsamente rilevanti. Proprio per mantenere focalizzati gli sforzi degli studenti sugli elementi importanti ed indispensabili è importante proporre attività brevi, che diano poche occasioni di dispersione, e strutturate secondo protocolli ben precisi. Attività strutturate possono derivare, ad esempio, da consegne che chiedono allo studente di individuare concetti e asseriti chiave presenti in un testo mediale (testo, ipertesto, clip audiovideo, multimedia...) proposto dal docente o di trovare tutte le possibili domande che potrebbero essere poste dall'insegnante su un testo mediale dato e formulare possibili risposte. In sintesi, con attività brevi e strutturate si riesce a portare gli studenti ad assumere un ruolo di costruzione concettuale attiva più che di ricezione passiva, si possono osservare le risorse che mettono in campo e i modi in cui interpretano e affrontano le consegne, e come recepiscono i feedback che devono comunque essere ampi e chiari. La distanza forzata toglie alla scuola tutti gli elementi di scambio, interazione e socialità che la contraddistinguono, ed è un problema, perché le emozioni positive legate allo "stare bene insieme" sono un formidabile mezzo per l'apprendimento. Ascoltare un docente in videoconferenza che fa un monologo di due ore porta emozioni positive? Se il docente è un bravo attore e la videoconferenza è costruita con una buona regia, forse sì. Ma i bravi attori sono pochissimi e la regia spesso lascia un po' a desiderare. Bisogna dunque evitare questo tipo di conferenze e fare esposizioni brevi, fornire esempi, modelli e dimostrazioni. Il valore della videoconferenza è nell'interazione cognitiva che riesce a generare, non nella quantità di informazioni che mette in campo il docente. In maniera analoga, più le attività che si propongono riusciranno a suscitare interazione cognitiva tra studenti ed emozioni positive, più saranno efficaci. In breve sintesi, il focus della didattica a distanza è nel cambio di prospettiva per cui il baricentro deve spostarsi sempre di più dal docente all'alunno: i docenti spiegano e aiutano, ma il percorso di apprendimento è in carico allo studente, molto più di prima. Il ruolo del docente in questo modello acquisisce una nuova dimensione, dato che, come mentore, ne dirige processo e prodotto, spingendo ogni singolo alunno a fare ricerca e ad adoperarsi nell'eseguire il compito. Ovviamente, il prediligere metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni - la flipped classroom, il debate, la didattica breve, tanto per fare qualche esempio - richiede un corrispondente utilizzo della valutazione in chiave "non tradizionale", ma il ricorso a prove che consentano di arrivare ad evidenze relative alle competenze metodologiche e culturali, sfruttando compiti intesi come sfide di fronte a situazioni problema

mai viste prima dall'alunno in quella forma, in cui ci si aspetta che egli eserciti un "agire con competenza". Per dirla in breve, si tratta di situazioni che richiedono di mobilitare le proprie risorse per formulare una soluzione ad un problema proposto, inedito e aperto.

Il riferimento vuole essere qui ai compiti autentici e di realtà, ma anche a strumenti intersoggettivi alternativi al voto come rubriche e check list, anche utilizzati dagli studenti per autovalutarsi. Tanto anche nell'ottica di integrare le rubriche di valutazione disciplinari con l'osservazione di altri fattori, molto più "processuali", come l'autonomia, la partecipazione, la responsabilità. In sintesi, la valutazione nella didattica a distanza deve anche significare: - effettuare una rilevazione sistematica della partecipazione, tramite i comportamenti dimostrati dagli alunni: presenza alle lezioni online, produzione di materiali nel rispetto delle consegne, ...); - valutare la qualità dell'interazione: coinvolgimento nelle esperienze online, capacità di lavorare con altri compagni, capacità di superamento delle crisi; - valutare la comunicazione e la riflessione: ricchezza e pertinenza delle domande che essi pongono, capacità di rielaborazione personale (capacità di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti, paragone con il sé, approfondimento), capacità di orientarsi nella soluzione di un problema, riflessione critica, argomentazione delle motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate; - valutare la capacità di autovalutazione e la consapevolezza degli alunni circa i guadagni conseguiti tramite lo studio.

RIDUZIONE UNITA' ORARIA

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza [...]

Art. 1 c. 3

3. La DDI sarà svolta anche dal docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, esclusivamente per le proprie classi, ove poste anch'esse in quarantena fiduciaria. In caso le stesse classi possano svolgere attività in presenza, il docente in quarantena o isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgerà la DDI laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del CCNL 2016/18.

CCNL I. & R. 2016-18 Art. 28 - Attività dei docenti

1. Fermo restando l'articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l'orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell'offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, ferma restando la prioritaria copertura

dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni. 2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti

CCNL 29/11/2007 - ART. 28 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera viene assunta dal collegio dei docenti.

8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.198022 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera viene assunta dal consiglio di circolo o d'istituto.

9. L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.

C.M. 22 settembre 1979, n. 243

Nell'intento di regolare con criteri uniformi i vari aspetti del fenomeno ormai assai diffuso, sviluppatosi nei decorsi anni scolastici, della riduzione dell'ora di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica ed al fine di risolverne i problemi connessi e conseguenti, si ritiene di dover richiamare l'attenzione responsabile delle SS. V.V sulla assoluta necessità di sottoporre ad un esame e valutazione tempestivi le situazioni quali sono andate verificandosi e quali si prospettano per l'anno scolastico 1979-80.

È infatti inderogabile l'esigenza che vengano predisposti provvedimenti opportuni intesi sia a ridimensionare il fenomeno, quando non sia possibile eliminarlo, sia ad adottare criteri univoci in tutto il territorio, sia, infine, ad evitare abusi o larghe concessioni non pienamente giustificate, allo scopo di consentire che le concessioni di riduzione d'orario, eventualmente inevitabili e da contenersi nella misura minima indispensabile, corrispondano alle accertate esigenze sociali degli studenti, derivanti da insuperabili difficoltà dei trasporti, le quali, insieme alla effettuazione dei doppi turni, debbono essere di regola considerate solo cause determinanti di adozione, comunque del tutto eccezionali, dei provvedimenti medesimi

"A tal proposito è qui da richiamare la preliminare necessità che le SS. VV. promuovano al più presto contatti con i responsabili delle aziende di trasporto pubblico urbano ed extra urbano per svolgere nei loro confronti intensa attività di persuasione affinché gli orari dei mezzi di trasporto siano resi nella massima possibile misura compatibili con le esigenze del pieno funzionamento delle scuole e quindi con gli orari scolastici, tenendo specialmente conto del fenomeno della "pendolarità".

Il Ministero si rende ben conto che risultati favorevoli di tali contatti potranno non avere immediato carattere di generalità; ma è importante e irrinunciabile che fin dal corrente anno scolastico 1979-80 venga avviato un processo di razionalizzazione che nell'anno scolastico 1980-81 possa pervenire a completamento.

Ciò premesso, nei confronti di richieste di riduzione di orario che dovranno comunque essere formulate, con adeguata, ampia motivazione, dai presidi dopo aver sentito il consiglio di istituto e il collegio dei docenti e

fermo restando che il montante settimanale di ore di lezione deve essere distribuito nella misura giornaliera più perequata possibile, saranno osservati i seguenti criteri:

a) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è contenuto in quattro ore, è tassativamente vietata qualsiasi riduzione della durata oraria che, dunque, resta determinata in sessanta minuti;

h) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di cinque ore, le riduzioni suscettibili di autorizzazione devono riferirsi solo alla prima o alla ultima ora; soltanto eccezionalmente possono riferirsi alla prima e alla ultima ora;

c) nei giorni della settimana nei quali l'orario delle lezioni è di sette ore la riduzione può riferirsi alle prime due e alle ultime tre ore.

La riduzione dell'ora di lezione non dovrà in nessun caso superare i dieci minuti; essa dovrà riferirsi solo alle classi in cui sia necessaria, senza assumere carattere generalizzato per la intera scuola o istituto. Non è configurabile alcun obbligo per i docenti di recuperare le frazioni orarie oggetto di riduzione.

Si ritiene opportuno precisare che, ove le esigenze di riduzione della durata oraria delle lezioni - esigenze che naturalmente dovranno essere valutate con maggiore severità nella ipotesi di cui alla sua indicata lettera b) e anche c) - si riferiscono soltanto a un esiguo numero di alunni potrà essere anche adottato, per soddisfare le esigenze stesse, il criterio di autorizzare un ritardo di alcuni minuti per l'ingresso in aula dell'alunno o degli alunni interessati e/o un pari anticipo nell'uscita.

Potrà inoltre, essere valutata la opportunità di uno slittamento dell'orario delle lezioni, in modo da consentire l'affluenza regolare e contemporanea degli alunni e il normale svolgimento delle lezioni a orario pieno.

Evidentemente, per poter adottare i provvedimenti autorizzativi sopra indicati occorrerà che le situazioni delle singole scuole e istituti siano esaminate al più presto dagli organi collegiali, competenti - consiglio di istituto e collegio dei docenti - restando a un tempo confermato che la responsabilità della formulazione dell'orario delle lezioni spetta al preside, il quale, dopo aver sentito i suddetti collegi, dovrà poi chiedere alle SS. VV. l'autorizzazione per le eventuali riduzioni d'orario strettamente necessarie, da determinarsi con i criteri sopra indicati e sempre in via eccezionale e con carattere di revocabilità in qualsiasi momento.

Le SS. VV., ove le richieste siano obiettivamente giustificate e adeguatamente motivate, provvederanno ad autorizzare in tutto o in parte le riduzioni richieste ovvero a respingerle o a restituirle per eventuali modifiche, fermo restando che le eventuali autorizzazioni relative a decorsi anni scolastici non sono in alcun caso automaticamente estensibili all'anno scolastico 1979-80.

C.M. 3 luglio 1980, n. 192

Relativamente alla durata delle ore di lezione per l'anno scolastico 1980-81 si confermano le disposizioni impartite da questo Ministero con circolare n. 243, prot. n. 1695/47/VL, del 22 settembre 1979

Resta comunque rimesso al prudente apprezzamento delle SS.LL. valutare particolari situazioni di necessità debitamente rappresentate e documentate ed autorizzare, caso per caso, con provvedimento motivato eventuali riduzioni di orario anche nelle ipotesi non contemplate dalla predetta circolare.

Le disposizioni sopra riportate sono state confermate anche per gli anni scolastici successivi con le CC.MM. 16 settembre 1987, n. 281 e 2 dicembre 1994, n. 346, ed è da ritenere che i criteri adottati saranno conservati fino a organica revisione della materia.

